



2001

Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

1 003 00000 00181179124

AGENZIA ROMA		NUMERO ARCHIVIO 181179124										
COD. AG. 1/1331	COD. SUBAG. 191	RAMO 65	NUMERO POLIZZA 207242860	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 2001	CLASSE	ESERCIZIO 2025	R. PR. 1	GRUPPI 0	D.P. 0	INDICE (TIPO E NUMERO)	
EFFETTO POLIZZA 31/10/2025		SCADENZA POLIZZA 31/10/2026		SCADENZA PRIMA RATA 30/04/2026		CODICE RATEAZIONE 2		SEMESTRALE		DATA EMISSIONE 13/11/2025		SCADENZA VINCOLO
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE 91399			CODICE PAG. 921		
CONTRAENTE / ASSICURATO UIL P.A. - VIA EMILIO LEPIDO, 46 - 00175 ROMA RM										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 97149860583		
PREMIO NETTO 0,00		ACCESSORI 0,00		PREMIO TASSABILE 0,00		TASSE 0,00		TASSE 0,00		TASSE 0,00		PROV. RISCHIO RM
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TASSE		TASSE		COMBINAZIONE
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) 1331 65 207225853			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			

LA PRESENTE POLIZZA, È INTEGRATA:
 - DAL SET INFORMATIVO MOD. SI/02001/000/00000/C EDIZIONE 01/06/2025
 - DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

CODICE RISCHIO

32099

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

1.000.000,00

PREMIO ANNUO

PER PERSONA

1.000.000,00

PER DANNI A COSE

1.000.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

PREMIO ANNUO

PER PERSONA

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO

SUPERFICIE

NUMERO

PREVENTIVO RETRIBUZIONI

PREVENTIVO FATTURATO

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue ink.]

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore, prima della sottoscrizione della presente Polizza, il "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi"
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa privacy (Modello SI/02001/000/00000/C edizione 01/06/2025)
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Set Informativo modello SI/02001/000/00000/C edizione 01/06/2025, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel Set Informativo:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 - Pagamento del premio
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

- Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 11 - Foro competente
- Art. 18 - Regolazione del premio
- Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 13/11/2025

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

L'Agente o l'Incaricato

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale I.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. n.60304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - unipol.com - unipol.it

1_2001_SKP 1331 65 207242860 13/11/2025 11-38-20 PTF RE

Pagina 2 di 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

2001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/1331/65/207242860
ROMA

CODICE SUBAGENZIA 191

Contraente/Assicurato
Domicilio
Partita IVA

UIL P.A.
VIA EMILIO LEPIDO, 46 - 00175 ROMA - RM
97149860583

Si precisa che il premio è stato incassato sulla polizza nr.1331/65/207225853

The page contains numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink. Some legible words include 'peru', 'he ve', 'can', and 'belly'. The signatures are scattered across the page, with some appearing in blue ink and others in black.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurato:** tutti gli Iscritti alla UILPA facenti parte Coordinamenti Nazionali e Coordinamenti di settore (ANAS) che abbiano assunto un rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione e svolgano attività amministrativa, compresi Revisori, così come definiti in appendice n. 3, con esclusione di tutto il personale Dirigente.
- Contraente:** il sindacato UILPA che stipula il contratto in nome e per conto di tutti i propri associati facenti parte Coordinamenti Nazionali e Coordinamenti di settore (ANAS) che abbiano assunto un rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione e svolgano attività amministrativa, con esclusione di tutto il personale Dirigente.
- Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Società a partecipazione pubblica.
- Ente di Appartenenza:** l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato.
- Dipendente/Amministratore:** ognuna delle persone indicate in polizza e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
- Impresa:** UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a.
- Sinistro:** si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
- Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e

successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa e/o Contabile

la **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa in caso di **Sinistro** che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale:

la massima esposizione dell'Impresa per ogni **Sinistro**.

Durata del Contratto:

il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza.

Periodo di Assicurazione:

se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia:

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in polizza, e la data di scadenza della Durata del Contratto.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. Some signatures appear to be initials or short names, while others are more elaborate. The ink colors are primarily black, with several signatures in blue ink.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia direttamente alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12— Oggetto dell'assicurazione

12.1 Responsabilità Civile verso Terzi

L'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da leggi civili e amministrative per atti colposi compiuti in violazione di diritti, commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più Assicurati indicati in polizza.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore di terzi, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.


12.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile

L'Assicurazione terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

12.3 Rischi compresi

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da:

- a) svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento, per ogni assicurato, di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- b) violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento, per ogni assicurato, di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- c) perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento, per ogni assicurato, di € 300.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- d) mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento, per ogni assicurato, di € 300.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- e) attività di assunzione e gestione del personale. Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento, per ogni assicurato, di € 200.000 per sinistro e per annualità assicurativa
- f) attività di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori e Direttore esecuzione contratti come definito dall'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dalla Linea guida di attuazione ANAC n. 3 nonché attività di Responsabile Unico di Progetto ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento, per ogni assicurato, di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.



La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art 12 comprende le **Perdite Patrimoniali**, entro il sotto limite pari al **10% del massimale**, sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a sensi di polizza.

Art. 14 — Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art 12 comprende le **Perdite Patrimoniali**, entro il sotto limite pari al **10% del massimale**, derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 15 - Legittimazione

Si prende atto qualora la presente polizza venga stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati indicati nel contratto che il Contraente stesso, ovvero la persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso dell'Assicurato che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

Fermo quanto previsto al precedente art. 15, l'assicurazione è prestata per ogni singolo **Assicurato** fino alla concorrenza del **Massimale** indicato in frontespizio di polizza per ciascun **Sinistro e per Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento prestate dall'Assicurato nello stesso periodo. La Compagnia comunque è impegnata per un massimale in aggregato annuo di € 10.000.000 che rappresenta l'esposizione massima della Compagnia per l'intero periodo assicurativo.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- h. danni Materiali di qualsiasi tipo;
- c. attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d. richieste di risarcimento notificate, a qualsiasi degli Assicurati, prima dell'ingresso in garanzia;
- e. atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- f. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- g. mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- h. stipulazione, proroga e/o mancata stipulazione, e/o modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti alle procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- i. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, scattered across the bottom and left side of the page. Some are clearly legible, while others are more stylized or scribbled.

competente;

- j. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un' apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose colle a mero titolo di esempio qualsiasi danno ambientale, danno al paesaggio, danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- k. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. penalità contrattuale in genere, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- m. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definita alla presente polizza;
- n. circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- o. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- p. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;

nonché per i danni derivanti da:

- q. responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra attività professionale attinente, direttamente o indirettamente, l'ambito sanitario;
- r. responsabilità professionale attinente, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'attività privata da parte dell'Assicurato;
- s. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- t. da guerra, direttamente o indirettamente, (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- u. Attività svolta dall'iscritto a seguito di incarichi su assegnazione dell'amministrazione di appartenenza (nello specifico Ministero dell'Istruzione) per svolgere la funzione di Revisore contabile presso le istituzioni scolastiche, nei Conservatori di musica, nelle Accademie di danza, negli enti di ricerca e università.
- v. CYBER RISK:

L'Assicurazione non copre i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che hanno per effetto quello di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Di contro sono compresi i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che provochino la morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e, qualora applicabile alla RC Prodotti, a cose diverse dal prodotto descritto in polizza.

w. ESCLUSIONE RISCHIO PANDEMIA:

La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si inter de qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be from various individuals, possibly representing different parties involved in the document. The ink is dark, and the handwriting is cursive and somewhat illegible due to the style and density of the marks.

Art. 18 — Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati all'impresa durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia non oltre 5 (cinque) anni prima della data d'inizio della Durata del Contratto (periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 19 - Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più Assicurati durante la Durata del Contratto quale definito in questa polizza

Altresì, relativamente all'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più Assicurati durante la Durata del Contratto quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito in polizza è l'obbligazione massima alla quale l'impresa sarà tenuta, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'Assicurato licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, come da elenchi inviati (per l'inserimento/regolazioni) e tenuti dalla Contraente, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 21 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 19 della presente polizza, l'assicurazione decade in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 23 - Coesistenza di altre assicurazioni

Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, resta convenuto che se coesiste per gli stessi rischi altra assicurazione, stipulata dall'assicurato o da terzi a suo favore, la presente polizza viene prestata a secondo rischio e pertanto resta operante solo per la parte di danno eccedente l'importo che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 24 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'impresa risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 25 — Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su mandato dell'Ente di Appartenenza in uno o più organi collegiali.

Art. 26 — Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato all'impresa sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 27 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 12, l'impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico dell'impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

L'impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.30- Abrogazione della franchigia

La franchigia indicata nel frontespizio di polizza si intende abrogata e priva di effetto. Valgono le franchigie eventualmente previste dalle singole garanzie.

The bottom of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink. Some are clearly legible, such as 'Lely' in blue ink on the right side, and others are more stylized or scribbled. There are also some small, illegible marks and initials scattered throughout the lower half of the document.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, quali dichiarazioni determinanti ai fini dell'accettazione del rischio dichiara che:

- nell'ultimo quinquennio non sono state disdette per sinistro polizze relative a una o più garanzie previste dalla presente.
- I rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Società a norma dell'art. 1 del D.L. 26-9-1978, n° 576, così come convertito nella legge 24-11-1978, n° 738

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara espressamente di aver ricevuto ed esaminato copia delle "Condizioni di Assicurazione" e prende atto che esse costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l'effetto dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali.

Dichiara inoltre di aver preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

Il Contraente

Unipol Assicurazioni S.p.a.

Il contraente dichiara altresì di aver ricevuto e preso atto della informativa al contraente prevista dalla vigente Normativa.

Il Contraente

Unipol Assicurazioni S.p.a.

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma claims made quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)

Art. 8 - Cessazione del contratto

Art.18 - Assicurazione "claims made"- Retroattività

Art. 19 - Garanzia postuma

Art. 21 - Persone non considerate terzi

Art. 22 - Cessazione dell'Assicurazione

Il Contraente

[Area containing multiple handwritten signatures in black and blue ink.]

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso l'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 17 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico: qualsiasi Dipendente, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

2. Clausola aggiuntiva all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa — Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

3. Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- l) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- m) i danni alle opere progettate in tutto o in parte dall'Assicurato;
- n) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'Articolo 132, comma 1, lettera e) del D.L. n.163/2006.

4. Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore).
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione.
- c) l'attività di Responsabile Unico del Procedimento.
- d) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

APPENDICE 2

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso l'Assicurato, così come definito, fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

2. Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa — Contabile** derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

APPENDICE 3

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI REVISORI

Nel caso l'Assicurato, così come definito, fosse un **Revisore** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

La garanzia comprende lo svolgimento di incarichi di revisore intesi quali incarichi aggiuntivi disposti dall'ente di appartenenza e/o dal Ministero, rispetto all' ordinario rapporto di servizio, quali ad esempio controlli di qualità sulle attività dei revisori legali esterni (MEF) e/o di vigilanza sulla gestione amministrativo- contabile (MIM).

Il Contraente

Unipol Assicurazioni S.p.a.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink are scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]